

Relazione per l'incontro di studio tra il Tribunale federale della Confederazione Svizzera
e la Corte costituzionale italiana

su:

Il rapporto tra il giudice nazionale e la CEDU

Losanna, 26 – 27 settembre 2024

**Il trattamento previdenziale in Italia dei lavoratori italiani migranti in Svizzera: il confronto
tra Corte costituzionale italiana e Corte EDU**

Antonella Sciarrone Alibrandi

Sommario: 1. La questione. – 2. La prima pronuncia della Corte costituzionale: la portata della sentenza n. 172 del 2008. – 3. Il primo intervento della Corte EDU: il “caso Maggio”. - 4. La seconda pronuncia della Corte costituzionale: la sentenza n. 264 del 2012. - 5. Il secondo intervento della Corte EDU: il “caso Stefanetti”. - 6. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale: la sentenza n. 166 del 2017. – 7. Ipotetici scenari futuri.

1. La questione.

La vicenda delle “pensioni svizzere” rappresenta un caso emblematico per analizzare il divenire del rapporto tra Corte EDU e Corte costituzionale italiana in ordine alla latitudine del potere del legislatore di disciplinare retroattivamente situazioni giuridiche soggettive mediante norme di interpretazione autentica – o, quantomeno, qualificate come tali – che producano l'effetto di incidere su procedimenti pendenti in ambito nazionale in cui sia parte lo Stato.

Il contenzioso sulle pensioni svizzere prende spunto da richieste di trasferimento in Italia di contributi versati in Svizzera, ove gli stipendi sono più elevati e i contributi inferiori.

La vicenda, in breve, è la seguente.

Dopo aver lavorato per anni in Svizzera, alcuni cittadini italiani decidono di trasferire in Italia i contributi versati nello Stato elvetico, chiedendo all'INPS di calcolare le loro pensioni in conformità alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962.

Come base di calcolo delle pensioni, l'Ente previdenziale non utilizza però l'intera retribuzione effettiva percepita dai lavoratori, ma una minore retribuzione “teorica”, calcolata tenendo conto dell'aliquota contributiva vigente in Svizzera, molto più bassa rispetto a quella italiana.

Le pensioni così calcolate sono significativamente inferiori alle aspettative, risultando pari a circa un terzo di quanto i lavoratori speravano di ottenere in applicazione del metodo retributivo alla totalità dei compensi effettivamente percepiti.

Ne scaturiscono una serie di ricorsi contro i provvedimenti di liquidazione dell'INPS, sui quali, in una prima fase, la giurisprudenza maggioritaria si esprime in senso favorevole ai lavoratori.

I cittadini italiani nelle medesime condizioni dei primi ricorrenti cominciano, dunque, a confidare nell'applicazione della regola secondo cui l'ente previdenziale avrebbe dovuto liquidare le pensioni

sulla scorta delle retribuzioni effettivamente percepite, senza considerare il minore esborso contributivo nel corso della vita lavorativa.

Interviene allora il legislatore, il quale, con l'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), opera l'interpretazione autentica della norma che in Italia governava la determinazione della retribuzione pensionabile (art. 5 del D.P.R. n. 488 del 1968): tale norma va interpretata, si afferma, nel senso che la retribuzione in discorso va determinata moltiplicando per cento l'importo dei contributi versati in Svizzera e trasferiti in Italia e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore in Italia nel periodo di riferimento, con la sola salvezza dei trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati al momento dell'entrata in vigore della novella interpretativa.

L'applicazione retroattiva, naturalmente connessa all'interpretazione autentica, produce un impatto sui procedimenti pendenti perché i giudici cominciano a rigettare le pretese dei lavoratori italo-elvetici e a decidere in senso favorevole all'istituto previdenziale.

2. La prima pronuncia della Corte costituzionale: la portata della sentenza n. 172 del 2008.

In seguito all'intervento del legislatore e alle conseguenze sui procedimenti pendenti, la Corte costituzionale viene per la prima volta investita, dalla Corte di cassazione, della questione di legittimità costituzionale della disposizione interpretativa. Il primo ricorso è configurato con esclusivo riferimento a parametri costituzionali interni: segnatamente, l'art. 3, primo comma, Cost., nella duplice accezione di uguaglianza e ragionevolezza; l'art. 35, quarto comma, Cost., là dove tutela il lavoro italiano all'estero; l'art. 38, secondo comma, Cost., a garanzia delle esigenze di vita del lavoratore.

Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 172 del 2008, dichiara non fondate tutte le questioni: attribuisce alla disposizione una reale portata interpretativa (per aver reso esplicito un precetto già contenuto *in nuce* nelle norme interpretate); esclude la lesione del principio di affidamento; ritiene che la disposizione assicuri «la razionalità complessiva del sistema previdenziale» evitando che, a fronte di una contribuzione più ridotta a un fondo pensionistico straniero, si possa avere diritto alla stessa pensione di chi ha versato contributi più onerosi in Italia; nega il contrasto con l'art. 38 Cost. dato che la norma non determina un trattamento pensionistico insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore.

3. Il primo intervento della Corte EDU: il “caso Maggio”.

Anche alla luce dell'esito del primo giudizio di costituzionalità sulla vicenda delle “pensioni svizzere”, il sig. Maggio, unitamente ad altri quattro pensionati nelle medesime condizioni, decide di rivolgersi alla Corte di Strasburgo per lamentare la violazione di taluni suoi diritti fondamentali: nel dettaglio, del diritto ad un equo processo, *ex art. 6 CEDU*; del diritto al rispetto dei propri beni, *ex art. 1, Protocollo 1 alla CEDU*; del diritto a non essere discriminato, *ex art. 14 CEDU*.

La Corte EDU (seconda sezione, Maggio e altri contro Italia, 31 maggio 2011) afferma che il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo, ricompresi nell'articolo 6 CEDU, impediscono ogni ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia per influire sulla conclusione di giudizi in corso, salvo che sussistano impellenti («*imperious*») motivi di interesse generale.

A tal proposito, secondo i giudici europei l'esigenza di riequilibrare il sistema pensionistico, eliminando la posizione di vantaggio concessa a coloro che avevano lavorato in Svizzera, non è «sufficientemente impellente da superare i pericoli inerenti all'utilizzo della legislazione retroattiva, che ha l'effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia in cui lo Stato è parte» (§49): risulta dunque violato l'art. 6 CEDU.

La Corte EDU esclude, invece, la violazione dell'art. 1 Protocollo 1: il perseguimento di un legittimo (seppur non imperativo) scopo, quale la garanzia di un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato, unitamente ad una riduzione non esorbitante – di poco inferiore alla metà – dell'importo della pensione attesa, legittimano l'incisione sui crediti pensionistici dei ricorrenti.

Del pari, viene esclusa la violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), perché, secondo la Corte EDU, rientra nell'apprezzamento dello Stato la determinazione della cosiddetta «data limite» per l'entrata in vigore di una nuova normativa nel campo delle politiche sociali.

L'accoglimento parziale delle censure induce i giudici di Strasburgo a riconoscere soltanto un equo indennizzo per la violazione delle garanzie concernenti il giusto processo, mentre, in assenza di una lesione del loro diritto di credito, viene escluso l'obbligo dello Stato italiano di ripristinare il trattamento pensionistico atteso prima della novella interpretativa.

4. La seconda pronuncia della Corte costituzionale: la sentenza n. 264 del 2012

A fronte dell'accertata violazione dell'art. 6 CEDU, la questione torna al vaglio della Corte costituzionale italiana, unico organo dotato del potere di caducare con efficacia *erga omnes* una disposizione legislativa in contrasto con una norma convenzionale.

È ancora una volta la Corte di cassazione ad investire il Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 per la violazione dell'art. 6 CEDU, come interpretato e applicato dalla Corte EDU nel caso Maggio contro Italia, nella veste di parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.

La risposta della Corte costituzionale (sentenza n. 264 del 2012), tuttavia, contrariamente alle attese di molte opinioni espresse in dottrina sulla sentenza Maggio contro Italia, si sostanzia in un rifiuto consapevole di consentire l'ingresso nel diritto interno della norma convenzionale, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo nella appena citata sentenza, determinando il mancato adeguamento del nostro ordinamento alla stessa norma della CEDU.

Il risultato è conseguito ricorrendo ad una raffinata tecnica decisoria, che viene giustificata dal richiamo alla stessa Convenzione.

Più in dettaglio, secondo la Corte italiana, sebbene la norma convenzionale invocata, per come interpretata e applicata a Strasburgo, integri l'art. 117, primo comma, Cost. quale parametro interposto, «tuttavia nell'attività di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti» «rispetto alla tutela dell'interesse sotteso al parametro come sopra integrato, prevale quella degli interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata» (punto 5.3 del considerato in diritto).

In particolare, la Consulta pone in evidenza la differenza di prospettiva e di metodo dei suoi giudizi rispetto a quelli della Corte EDU: mentre quest'ultima «tutela i diversi valori in gioco in modo

“parcellizzato”, con riferimento a singoli diritti”, la Corte costituzionale svolge “una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata”.

In altre parole, il giudizio della Corte EDU sarebbe geneticamente e funzionalmente limitato all’accertamento della violazione del singolo diritto di volta in volta evocato; attraverso il giudizio di legittimità costituzionale, invece, l’ordinamento interno persegue la garanzia dei diritti costituzionali in una prospettiva “sistemica”, che guarda al *complesso* dei principi costituzionali coinvolti, compresi quelli sottesi ai diritti convenzionali, in vista della “massima espansione delle garanzie”.

Nonostante il giudicato convenzionale, allora, la Consulta ritiene che l’equilibrio del sistema pensionistico e la necessità di impedire discriminazioni, a tutela dell’uguaglianza e della solidarietà, costituiscano principi che «per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (ancora punto 5.3 del considerato in diritto), idonei ad integrare preminenti interessi di rango costituzionale idonei a giustificare il ricorso alla legislazione retroattiva.

Secondo la Corte italiana, in definitiva, lo scostamento dalla CEDU e dalla giurisprudenza della sua Corte può essere ben giustificato nel caso in cui il rispetto di obblighi internazionali generi il paradosso di un arretramento della tutela già apprestata dalle fonti nazionali ad altri prevalenti principi costituzionali: in questo caso, è la stessa Convenzione che, secondo la previsione dell’art. 53, deve ritrarsi rispetto al diritto interno dello Stato aderente¹.

Mentre la Corte EDU, giudice del caso concreto, ha potuto condannare lo Stato ad un equo indennizzo per la violazione di un certo parametro, escludendo contestualmente la lesione di un altro, altrettanto non avrebbe potuto fare la Corte costituzionale. Anzi, una sentenza di accoglimento avrebbe creato una situazione di “doppia incompatibilità”, «contraddicendo non solo il sistema nazionale di valori nella loro interazione, ma anche la sostanza della decisione della Corte EDU di cui si tratta, che ha negato l’accoglimento alla domanda dei ricorrenti di riconoscimento del criterio di calcolo della contribuzione ad essi più favorevole» (punto 5.4 del considerato in diritto).

Fatto sta che, per effetto del secondo scrutinio positivo ad opera del giudice costituzionale, le istanze dei lavoratori italo-svizzeri rimangono (ancora una volta) sostanzialmente insoddisfatte, poiché la norma retroattiva continua ad essere applicata nei rispettivi giudizi nazionali, con conseguente rigetto delle loro pretese creditorie.

5. Il secondo intervento della Corte EDU: il “caso Stefanetti”.

Nelle more (precisamente nel 2010), altri otto ricorrenti si erano rivolti alla Corte EDU, censurando ancora una volta l’articolo 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 per asserita violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 Protocollo 1.

Questa volta, però, con la pronuncia della II sez., 15 Aprile 2014, Stefanetti e a. contro Italia, i giudici di Strasburgo vanno oltre la “sentenza Maggio” e affermano non solo la violazione dell’art. 6 CEDU, ma anche quella dell’art. 1 del Protocollo 1.

La prima lesione è accertata con toni più risoluti rispetto al *decisum* precedente e in consapevole, aperta contrapposizione rispetto alla Consulta: «malgrado la giurisprudenza della Corte costituzionale

¹ Secondo l’art. 53 della CEDU, “Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

italiana, non esistevano impellenti motivi di interesse generale che giustificassero l'applicazione retroattiva della Legge 296/2006, che non era un'interpretazione autentica dell'originaria legge ed era pertanto imprevedibile» (§65).

Per quanto concerne la seconda violazione, è bene mettere in luce che la medesima è accertata valorizzando una innegabile differenza fattuale tra la situazione oggetto del “caso Stefanetti” rispetto a quella del “caso Maggio”, su cui i giudici di Strasburgo avevano invece escluso tale violazione. Se, infatti, nel caso *Maggio* la decurtazione subita era «ragionevole e commisurata» rispetto agli interessi pubblici perseguiti, perché inferiore alla metà, di contro, nella causa *Stefanetti*, la perdita ammonta a circa due terzi (67%) delle rispettive pensioni ed i ricorrenti hanno versato contributi notevoli nel corso della loro «intera vita attiva in Svizzera».

Ne deriva che, sebbene la garanzia di non discriminazione ed il controllo sulla spesa pubblica costituiscano finalità statali legittime, l'ingerenza dello Stato può definirsi ragionevolmente proporzionata soltanto fino al punto in cui non vada a pregiudicare i diritti del ricorrente “nella loro essenza”: ciò che appunto accade, per i giudici europei, nel caso concreto, in cui i ricorrenti hanno perso circa i 2/3 delle pensioni che avrebbero percepito se non vi fosse stata l'ingerenza statale, con un riverbero pregiudizievole sulla stessa qualità della loro vita, poiché le somme percepite risultano inferiori alla pensione media italiana e consentono di provvedere soltanto «a generi di prima necessità» (§ 60)

6. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale: la sentenza n. 166 del 2017.

Dinanzi alla seconda condanna proveniente da Strasburgo nei confronti dello Stato italiano, che “pareggia” il duplice (e contrario) esito positivo dello scrutinio di legittimità costituzionale, sempre la Corte di cassazione non esita a riaprire il “fronte interno” sulle “pensioni svizzere” e chiede nuovamente al Giudice delle leggi di scrutinare l'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006.

Questa volta l'art. 117, primo comma, Cost., viene evocato anche in relazione al “nuovo” parametro interposto di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, così come interpretato a Strasburgo nella causa *Stefanetti*, oltre al già invocato art. 6 CEDU: secondo il giudice rimettente, l'accertata violazione di due parametri convenzionali è idonea ad incidere sulla valutazione di “bilanciamento sistemico” demandato alla Corte costituzionale.

La risposta della Corte costituzionale (sentenza n. 166 del 2017) è, ancora una volta, originale e, si potrebbe dire, rappresenta un “ibrido” tra i ruoli rispettivamente riconosciuti alla Corte EDU e alla Consulta dalla sentenza n. 264 del 2012.

La Corte costituzionale, infatti, sulla scia della Corte EDU, opera anch'essa un vaglio meticoloso della fattispecie concreta e concorda con i colleghi di Strasburgo nel rilevare che i nuovi ricorrenti hanno subito una decurtazione ben più consistente rispetto al precedente caso *Maggio*.

Ma l'“avvicinamento” alle posizioni della Corte europea è limitato al riconoscimento dell'esistenza «di una più circoscritta area di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione» (punto 6 del considerato in diritto).

Nonostante queste premesse, la Consulta si astiene dal dichiarare incostituzionale la disposizione censurata, limitandosi a una pronuncia di inammissibilità del ricorso, poiché deve «escludersi che il

novum della sentenza “Stefanetti” evidenzia un profilo di incompatibilità, con l’art. 1 Protocollo [...] che sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne comportino, per interposizione, il contrasto - nella sua interezza - con l’art. 117, primo comma. Cost» (punto 5 del considerato in diritto).

La Corte riserva, quindi, ad un futuro intervento del legislatore la «*reductio ad legitimitatem*»: non sussistendo un’unica soluzione costituzionalmente obbligata per risolvere il potenziale contrasto con i parametri convenzionali interposti (*id est*: una precisa soglia a partire dalla quale la riduzione delle pensioni, cagionata dalla norma interpretativa, venga a ledere il diritto dei lavoratori al giusto processo e al credito pensionistico), la Corte dichiara l’inammissibilità della questione per rispetto della discrezionalità dell’organo politico, precisando però che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo”.

Sta di fatto che il dispositivo di inammissibilità impone di continuare ad applicare la norma interpretativa così come è, con il criterio di calcolo previdenziale ivi previsto.

7. Ipotetici scenari futuri.

Alla prima “decisione Stefanetti” ha fatto seguito la sentenza “Stefanetti *bis*” (Corte Edu, 1° giugno 2017, Stefanetti e a. c. Italia), con la quale è stata sciolta la riserva formulata nella sentenza del 2014 relativa alla quantificazione del danno materiale.

Non è implausibile ipotizzare che altri pensionati, che si trovino nella medesima situazione, possano ricorrere in via diretta alla Corte di Strasburgo, provocando, questa volta, una risposta più cogente, una vera e propria “sentenza pilota” di condanna dello Stato, per una violazione sistemica sia dell’art. 6 CEDU sia dell’art. 1 Protocollo, a fronte dell’inerzia finora mantenuta dallo Stato italiano.

Occorre, tuttavia, anche considerare che, nel frattempo, si sono registrati dei mutamenti di approccio pure in ambito nazionale.

Da un lato, può dirsi ormai tramontato l’iniziale atteggiamento esclusivamente difensivo contro l’“invadenza” del diritto convenzionale, così come interpretato dalla Corte europea.

D’altro canto, si è evoluto l’atteggiamento della stessa Corte costituzionale rispetto alla necessità di tutelare diritti fondamentali, anche grazie ad un affinamento delle tecniche decisorie.

Nella giurisprudenza più recente (almeno a partire dal 2018), la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che, di fronte alla violazione di diritti fondamentali, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione. Oggi, l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata, non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (*ex multis*, sentenze n. 233 del 2018, n. 99 del 2019, n. 224 del 2020, n. 53 del 2021, n. 95 del 2022, n. 46, n. 73 e n. 185 del 2023, n. 6, n. 46 e n. 128 del 2024).

Si ritiene, cioè, che, «posta di fronte a un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio» (sentenza n. 252 del 2020), salvo il solo caso in cui manchi anche una soluzione costituzionalmente adeguata o

«il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esiga un intervento di sistema del legislatore» (sentenza n. 221 del 2023 e n. 5 del 2024),

Non è peregrino sostenere che questo nuovo approccio della Corte costituzionale in tema di tutela dei diritti fondamentali sia stato anche il frutto – virtuoso – del serrato confronto dialogico con la Corte EDU; sicché neppure può escludersi che, interpellata nuovamente sulla vicenda qui in discorso, la Corte possa operare uno sforzo maggiore per individuare una soluzione “costituzionalmente adeguata”, invece di trincerarsi nel campo – insoddisfacente per le esigenze di tutela dei diritti fondamentali – dell’inammissibilità per discrezionalità legislativa.

Si tratta di un problema che la Corte EDU, ovviamente, non ha dovuto affrontare, quando, con la sentenza Stefanetti, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto eccessiva e sproporzionata una riduzione del trattamento pensionistico pari o superiore ai 2/3 di quello atteso prima dell’intervento retroattivo del legislatore nazionale

Difficile, a questo punto, fare previsioni sull’esito di un eventuale nuovo giudizio costituzionale.

Il campo di ricerca delle soluzioni costituzionalmente “adeguate” è stato finora ristretto all’ordinamento nazionale, secondo il principio dell’“adiacenza” al tema trattato. Qualcuno potrebbe però ipotizzare che la soglia di “intollerabilità” convenzionale fissata dai giudici di Strasburgo sia idonea ad assumere anche la veste di parametro di “insostenibilità costituzionale” utilizzabile dalla Corte costituzionale stessa, nonostante il *non liquet* già pronunciato, proprio su tale punto, nella sentenza n. 166 del 2017, ma in un contesto latamente “culturale”, come detto, diverso.

Senza spingersi così in avanti, su un sentiero che acuirebbe tensioni con il decisore politico, altri potrebbero evocare la tecnica adottata dalla Corte costituzionale per costringere il legislatore ad intervenire, quando si mostri riluttante in tema di tutela di diritti fondamentali: ci si riferisce al modello decisorio dell’incostituzionalità “prospettata” con assegnazione di un termine al legislatore stesso per provvedere in prima battuta, scaduto il quale è la Corte stessa a “sostituirsi” ad esso (si pensi ai casi dell’aiuto al suicidio, dell’ergastolo ostativo, ecc.), soprattutto se tale invasivo intervento è preceduto da moniti inascoltati. Del resto, nella sentenza n. 166 del 2017, la Corte già ha avvisato che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo» (punto 8 del considerato in diritto).

In conclusione, e in termini più generali rispetto alla specifica vicenda qui trattata, appare auspicabile continuare a percorrere con determinazione la strada che ha condotto, nei rapporti tra le Corti, ad abbandonare definitivamente il paradigma ‘bellico’ (per usare una metafora cara a Francesco Viganò) per abbracciare quello ‘dialogico’, che va non solo difeso gelosamente ma anche sviluppato in modo proficuo.

Bibliografia essenziale:

C. BUFFON, Leggi interpretative e applicazione retroattiva, in B. Nascimbene e P. De Pasquale (a cura di), Il diritto europeo e il ruolo del giudice nazionale, Milano, 2023, vol. II, pp. 154-156

G. AMOROSO, Leggi di interpretazione autentica e controllo di costituzionalità, 2018, pp. 112-118

A. OLESSINA, Il caso delle pensioni svizzere: Corte costituzionale e Corte EDU a confronto, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 3/2021

C. MASCIOTTA, Leggi interpretative e rigidità degli strumenti decisionali della Corte costituzionale: quali prospettive nella vicenda delle “pensioni svizzere”?, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

R.F. PROTO, Il caso delle «pensioni svizzere» e lo scontro sistemico di tutela dei diritti fondamentali tra Corte costituzionale e Corte Edu, in Diritti d’Europa, 9 luglio 2017.

F. VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra “guerra” e “dialogo”, in S. Sonelli (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 207-251